

Penale Sent. Sez. 1 Num. 4995 Anno 2018

Presidente: CORTESE ARTURO

Relatore: APRILE STEFANO

Data Udiienza: 20/07/2017

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:

GUP TRIBUNALE NOLA nei confronti di:

TRIBUNALE TRIESTE

con l'ordinanza del 10/02/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NOLA

sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

sentite le conclusioni del PG ANTONIO MURA che chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di Trieste.

dato atto dell'assenza dei difensori;



RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Nola ha sollevato conflitto di competenza con l'omologo ufficio di Trieste, che aveva declinato la propria competenza con sentenza del 26 novembre 2015, in relazione a tre delitti di cui all'art. 642 cod. pen. e a due delitti di cui all'art. 485 cod. pen., concernenti la falsa denuncia di sinistri stradali che non sarebbero mai avvenuti, regolarmente denunciati con la formazione di falsi moduli C.A.I. (constatazione amichevole di incidente) e altri documenti privati, presso gli studi professionali dei patrocinatori – siti nel circondario di Nola – che hanno avviato le pratiche di liquidazione nei confronti della società assicuratrice ALLIANZ SPA, avente sede in Trieste, competente alla liquidazione.

2. Secondo il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste, lo svolgimento nel territorio del circondario di Nola delle attività connesse all'inoltro della richiesta di liquidazione (prestituzione della certificazione medica; falsificazione dei moduli CAI; interessamento e conferimento dell'incarico al professionista legale; spedizione della richiesta di liquidazione) determinerebbe la competenza di quel Tribunale, unitamente alla circostanza che tutti gli indagati risiedono in quel territorio.

3. Osserva il Collegio che la competenza appartiene al Tribunale di Trieste, cui vanno restituiti gli atti, come recentemente stabilito in un caso analogo (Sez. 1, Sentenza n. 30720 del 5/6/2017, Conflitto di competenza, non massimata).

3.1. L'art. 143, d.l.gs 7 settembre 2005, n. 209, sotto la rubrica «denuncia di sinistro», stabilisce: «1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'IVASS. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro. 2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso».

Con tale disposizione si è inteso semplificare la procedura di denuncia e liquidazione dei sinistri stradali, attribuendo al modulo C.A.I. (ovvero C.I.D.) la duplice valenza di denuncia di sinistro, quando esso è sottoscritto anche solo da uno degli assicurati, e di elemento di prova, quando è sottoscritto da entrambi.

A

3.2. Tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità, il valore probatorio di tale documento è modesto e riguarda, semmai, i soli rapporti tra i danneggiati e non anche nei confronti dell'assicurazione.

Si è, infatti, affermato che «in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio» (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 15881 del 25/06/2013 Rv. 626890 - 01).

Più in particolare, si è affermato che «nei giudizi proposti ai sensi dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (oggi abrogato e trasfuso nell'art. 144 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), gli stessi fatti che determinano la responsabilità e la condanna del danneggiante costituiscono la fonte dell'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore, comportando una situazione di litisconsorzio necessario tra entrambi tali soggetti e il terzo danneggiato ed impedendo che si pervenga a decisioni differenziate in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore, dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole di incidente, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice» (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 3567 del 13/02/2013 Rv. 625437 - 01)

3.3. Per concludere, quindi, il modulo C.A.I., ancorché sottoscritto da entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro, non costituisce un elemento di prova precostituito, nel senso indicato dall'art. 642, comma secondo, cod. pen., né delitto di falso in scrittura privata a norma dell'art. 485 cod. pen., come erroneamente ipotizzato dal Tribunale di Trieste, sia perché si tratterebbe, semmai, di un falso ideologico, sia perché tale fattispecie è stata abrogata dal d.lgs. n. 7 del 2016.

Come correttamente ritenuto dal Tribunale di Nola, nel caso oggetto del giudizio, indipendentemente dalla circostanza che siano in discussione l'esistenza



del sinistro, le modalità di verifica o la sola entità dei danni, l'elemento su cui poggia l'ipotesi accusatoria è costituito dalla denuncia del sinistro che, almeno in parte, è ritenuta falsa dalla Pubblica accusa, non potendosi qualificare quale elemento di prova preconstituito la dichiarazione, eventualmente, falsa contenuta nel modulo C.A.I. sottoscritto da entrambi gli imputati.

La competenza va determinata a favore del Tribunale di Trieste, previo annullamento senza rinvio della sentenza declinatoria della competenza dal medesimo pronunciata.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Trieste cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso il 20 luglio 2017.

Il Consigliere estensore
Stefano Aprile



Il Presidente
Arturo Cortese


